Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 2 agosto 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1980, n. **388**.
Contributo dell'Italia al finanziamento del Piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento per il biennio 1979-80.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 744.610 a titolo di contributo del Governo italiano per il biennio 1979-80 al finanziamento del Piano d'azione per il mare Mediterraneo in esecuzione della convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. **389**.
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse, all'entrata in vigore della presente legge, dalle Società autostradali:

autostrada del Brennero;
autocamionale della Cisa;
autostrada dei Fiori;
autostrada Valdostane;
autostrada Ligure-Toscana;
autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
autostrade Centro Padane;
autostrada della Valdastico;
tangenziale di Napoli,

nonché dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 1 mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.

Il Fondo è, inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni

emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi alla predetta data del 31 dicembre 1979.

Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi. L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente articolo 2, previsto in lire 120 miliardi per l'anno 1980, da assegnare al Fondo medesimo, è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere complessivo di lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2, nonché al pagamento totale dei debiti della stessa natura di quelli di cui al citato articolo 2, comprese le riserve regolarmente definite, anche se maturati successivamente al 31 dicembre 1978 ed anche se le relative prestazioni sono state effettuate prima della prescritta autorizzazione.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, è soppresso.

Per gli scopi di cui al primo comma è assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'importo di cui al comma precedente si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

Art. 5.

Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, numero 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli effetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Entro il 30 settembre 1980 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Tale disegno di legge dovrà contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'articolo 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 29 luglio 1980, n. **390**.

Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.

Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.

I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni, mediante conferimento di lire 450 milioni da parte dello Stato e lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

La maggiore disponibilità di 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati ai sensi del precedente articolo 1, nonchè alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1980, n. **391.**

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 690, relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE, concernente il precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Considerata la necessità di dare esecuzione alla delega al Governo di emanare apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E., di cui all'art. 9 della predetta legge n. 690 del 1978;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 15 gennaio 1980, n. 80/232/CEE, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 51 del 25 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Vista la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1979 n. 80/181/CEE pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 39 del 15 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle unità di misura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario « e » che li caratterizza quali « preimballaggi C.E.E. », disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, e dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.

Art. 2.

Definizioni

Un prodotto è preimballato quando è preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantità di prodotto così racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato.

La *quantità nominale* (*massa nominale* o *volume nominale*) del contenuto di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello del contenuto alla temperatura di 20°C, qualunque sia la temperatura alla quale è eseguito il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati o congelati.

L'errore in meno di un preimballaggio è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.

Art. 3.
Iscrizioni metrologiche

Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale, quelli contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse.

Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi.

Le quantità nominali da indicare sono quelle alla origine.

Le cifre relative alle iscrizioni di cui ai commi precedenti debbono avere, in funzione della quantità nominale del contenuto, l'altezza minima indicata nella tabella seguente:

Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri	Altezza minima in mm
Fino a 50	2
Oltre 50 fino a 200	3
Oltre 200 fino a 1.000	4
Oltre 1.000	6

Nelle indicazioni della quantità nominale, il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1979, n. 80/181/CEE, *concernente le unità di misura*.

Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto.

E' vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come « circa » o altri termini analoghi.

Art. 4.
Quantità nominale

I prodotti preimballati in quantità nominali uguali o superiori a 5 g o 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l, contemplati negli allegati al presente decreto, devono essere posti in vendita esclusivamente:

a) per i prodotti previsti nell'allegato I, nelle masse o nei volumi nominali a fianco di ciascuno indicati. Ove siano indicati termini speciali, la disposizione si applica a partire dalle date ivi contemplate;

b) per i prodotti previsti nell'allegato II se condizionati nei contenitori rigidi ivi specificati, in contenitori aventi le capacità nominali indicate in detto allegato;

c) per i prodotti previsti nell'allegato III, nei volumi nominali e, se condizionati in contenitori metallici, in contenitori di capacità nominali corrispondenti a quelle ivi fissate.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite per i preimballaggi contenenti prodotti non contemplati negli allegati al presente decreto, gamme di quantità nominali e di capacità nominali dei loro contenitori, corrispondenti, ove possibile, a quelle fissate negli stessi allegati per prodotti omogenei.

In relazione ad esigenze di produzione e di consumo, o ad impegni derivanti da convenzioni e trattati internazionali possono essere stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenzioni dalle disposizioni dei commi precedenti, ovvero gamme di quantità nominali o di capacità nominali dei relativi contenitori rigidi ridotte, ampliate o comunque diverse da quelle sopra previste.

Art. 5.
Tolleranze

I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l'allegato II alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, modificato con decreto ministeriale 27 febbraio 1979, recante disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. disciplinati dalla stessa legge devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II soprarichiamato:

Quantità nominale (Qn) in grammi o in millilitri	Errori in meno in % di Qn	Errori in meno g oppure ml
Da 5 a 50	9	—
Da 50 a 100	—	4,5
Da 100 a 200	4,5	—
Da 200 a 300	—	9
Da 300 a 500	3	—
Da 500 a 1.000	—	15
Da 1.000 a 10.000	1,5	—
Da 10.000 a 15.000	—	150
Oltre 15.000	1	—

Art. 6.
Preimballaggi non commerciabili

E' vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lettera *b*) dell'art. 5.

Art. 7.
Identificazione del lotto di appartenenza

I preimballaggi devono recare una sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza, con le modalità applicative da fissare con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle diverse tecniche di preconfezionamento in uso, della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori.

Art. 8.
Responsabilità del fabbricante

A garanzia della conformità dei preimballaggi alle disposizioni del presente decreto, il loro contenuto effettivo e la capacità effettiva dei contenitori di cui agli allegati I, II, III devono essere misurati e control-

lati in termini di massa o di volume, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore. La misura ed il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere, in regola con le disposizioni metriche in vigore, oppure con un sistema di misura autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste per i nuovi modelli di strumenti metrici dall'art. 6 del regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche.

Il contenuto di un preimballaggio è misurato allorché la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico. In tal caso non è richiesto il controllo di cui al comma precedente, ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicità alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato.

Art. 9.

Strumenti per il controllo del fabbricante

Uno strumento per pesare legale utilizzato per la misura o il controllo del contenuto effettivo dei singoli preimballaggi è ritenuto appropriato ai fini delle esigenze di cui all'art. 8 se è del tipo a funzionamento non automatico regolarmente approvato, munito dei bolli metrici, e con dispositivo indicatore che presenti una divisione di valore conforme a quella indicata nella tabella seguente:

Valore ponderale di una divisione dello strumento per pesare per la misura o il controllo (in gr)	Valori delle quantità nominali a partire dalle quali si può utilizzare lo strumento con la divisione corrispondente
—	—
0,1	Per qualsiasi quantità nominale
0,2	A partire da 10 g
0,5	A partire da 50 g
1	A partire da 200 g
2	A partire da 2 kg
5	A partire da 5 kg
10	A partire da 10 kg
20	A partire da 20 kg
50	A partire da 50 kg

Art. 10.

Modalità dei controlli del fabbricante

Il controllo, che il fabbricante di preimballaggi o l'importatore deve eseguire ai sensi dell'art. 8, può essere realizzato per campionamento e deve essere organizzato secondo appropriate regole del controllo di qualità in sede di fabbricazione.

La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e tiene a disposizione i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

Il controllo di fabbricazione non è richiesto solo se i preimballaggi sono riempiti manualmente mediante uno strumento di misura legale a funzionamento non automatico, munito dei bolli metrici previsti dalle disposizioni vigenti, le cui caratteristiche metrologiche il fabbricante è tenuto a verificare con opportuna frequenza.

Art. 11.

Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali

Qualora nella confezione di preimballaggi contenenti prodotti espressi in unità di massa venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, avente una dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno di cui alla tabella dell'art. 5, i preimballaggi medesimi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle del predetto strumento, mediante una selezionatrice ponderale legale di tipo regolarmente approvato, munita dei bolli metrici, la cui zona d'indecisione nominale sia al più uguale ad un quarto dell'errore in meno di cui alla tabella sopra richiamata. In tal caso il controllo che il fabbricante di preimballaggi è tenuto ad effettuare in applicazione del presente decreto può essere ridotto, sempre che assicuri le stesse prescritte garanzie.

Per accertate particolari esigenze di produzione o difficoltà tecniche di installazione della selezionatrice ponderale di cui al comma precedente, il fabbricante di preimballaggi può essere esonerato dall'obbligo dell'impiego della stessa selezionatrice con decreto motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

Controlli statali

Nei controlli sulla conformità degli imballaggi preconfezionati alle norme del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. dall'art. 10 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.

Art. 13.

Sanzioni

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la corrispondente violazione in materia di preimballaggi C.E.E. dall'art. 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.

Art. 14.

Modalità di applicazione delle sanzioni e vigilanza

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 e nella vigilanza sull'applicazione del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. rispettivamente dagli articoli 13 e 15 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.

Art. 15.

Adeguamento delle disposizioni tecniche

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche del presente decreto, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

Nella produzione e nella importazione di preimballaggi le norme del presente decreto devono essere soddisfatte entro un quinquennio dalla loro entrata in vigore.

Durante il quinquennio di cui al comma precedente i preimballaggi disciplinati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da norme speciali devono essere condizionati in conformità a tali norme o a quelle del presente decreto.

I preimballaggi prodotti o importati prima dello scadere del quinquennio previsto al primo comma precedente possono essere immessi nel consumo dopo il predetto termine, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contrastanti o incompatibili con il presente decreto sono abrogate.

Restano ferme le disposizioni fiscali vigenti in materia di imposte di fabbricazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Madrid Ambasciata d'Italia, addì 26 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1980
Atti di Governo, registro n. 29, *foglio n.* 6

ALLEGATO I

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. *Prodotti alimentari venduti a peso* (valore in g).

1.1 Burro (voce 04.03 della TDC (1), margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi
125-250-500-1000-1500-2000-2500-5000

1.2 Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti « petit suisse » e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC
62,5-125-250-500-1000-2000-5000

1.3 Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC)
125-250-500-750-1000-1500-5000

1.4 Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucche candito
125-250-500-750-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000

1.5 Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia)

1.5.1 Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4)
125-250-500-1000-1500-2000-2500 (2) - 5000-10000

(1) Tariffa doganale comune.
(2) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena.

1.5.2 Paste alimentari (voce 19.03 della TDC)
125-250-500-1000-1500-2000-3000-4000-5000-10000

1.5.3 Riso (voce 10.06 della TDC)
125-250-500-1000-2000-2500-5000

1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, pronti per il consumo
250-375-500-750-1000-1500-2000

1.6 Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (1), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC)
125-250-500-1000-1500-2000-5000-7500-10000

1.7 Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè
125-250-500-1000-2000-3000-4000-5000-10000

1.8 Prodotti surgelati

1.8.1 Ortofrutticoli e patate precotte da friggere
150-300-450-600-750-1000-1500-2000-2500

1.8.2 Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati
100-200-300-400-500-600-800-1000-2000

1.8.3 Bastoncini di pesce
150-300-450-600-900-1200-1500-1800

2. *Prodotti alimentari venduti a volume* (valore in ml).

2.1 Gelati in quantità superiore a 250 ml (ad eccezione dei *gelati il cui volume non sia determinato dalla forma* del recipiente)
300-500-750-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000

3. *Alimenti secchi per cani e gatti* (2) (valore in g).
200-300-400-500-600-800-1000-1500-2000-3000-5000-7500-10000

4. *Pitture e vernici pronte all'uso* (*con o senza aggiunta di solventi*) (valore in ml).
25-50-125-250-375-500-750-1000-2000-2500-4000-5000-10000

5. *Colle ed adesivi solidi o in polvere* (valore in g).
25-50-125-250-500-1000-2500-5000-8000-10000

6. *Prodotti per pulitura e lucidatura* (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml). Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici.
25-50-75-100-150-200-250-375-500-750-1000-1500-2000-5000-10000

7. *Cosmetici, prodotti di bellezza e da toletta* (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

7.1 Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca. Creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie).
15-30-40-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-1000

7.2 Paste dentifricie.
25-50-75-100-125-150-200-250-300

7.3 Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno. Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia.
25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-750-1000-2000

(1) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate.
(2) Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiori al 14%.

7.4 Prodotti a base di alcole. Comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba.
15-25-30-40-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-750-1000

7.5 Deodoranti e prodotti per l'igiene intima.
20-25-30-40-50-75-100-150-200

7.6 Talchi.
50-75-100-150-200-250-500-1000

8. *Prodotti per lavaggio.*

8.1 Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC).
25-50-75-100-150-200-250-300-400-500-1000

8.2 Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC).
125-250-500-750-1000-5000-10000

8.3 Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC).
250-500-750-1000-3000-5000-10000

8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml).
125-250-500-750-1000-1250 (1) - 1500-2000-3000-4000-5000-6000-7000-10000

8.5 Polveri per lucidatura (valore in g).
250-500-750-1000-10000

8.6 Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g).
250-500-1000-2000-5000-10000

9. *Solventi* (valore in ml). Ai sensi della direttiva 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relativi alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi).
25-50-75-125-250-500-1000-1500-2500-5000-10000

10. *Oli per ingrassaggio* (valore in ml).
125-250-500-1000-2000-2500-3000-4000-5000-10000

ALLEGATO II

GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITA' AMMESSE PER CONTENITORI

Le norme EN 23, 1, seconda edizione (maggio 1978) e EN 76, prima edizione (dicembre 1978) sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

1. *Conserve e semiconserve confezionate in scatole metalliche ed in imballaggi di vetro: prodotti vegetali (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, minestre, succhi di frutta o di ortaggi e nettari di frutta) destinati all'alimentazione umana.*

1.1 Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml).
106-156-212-228-314-370-425-446-580-720-850-1062-1700 - 2650 - 3100 - 4250-10200

1.1.1 Elenco supplementare per i bicchieri.
53-125-250

(1) Unicamente per gli ipocloriti.

1.2 Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml).
— tartufi: 26-53-71-106-212-425-720-850
— pomodori:
concentrati: 71-142-212-370-425-720-850-3100-4250
pelati o non pelati: 236-370-425-720-850-2650-3100
— macedonie di frutta, frutta allo sciroppo: 106-156-212-228-236-314-370-425-446-580-720-850-1062 - 1700 - 2650 - 3100-4250-10200

2. *Alimenti umidi per cani e gatti* (capacità in ml).
212-228-314-425-446-850-1062-1700-2650

3. *Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura.* Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti:

Scatole n.	Volume in ml
E 0,5	375
E 1	750
E 2	1.500
E 3	2.250
E 5	3.750
E 10	7.700
E 15	11.450
E 20	15.200
E 25	18.950
E 30	22.700

Barili n.	Volume in ml
E 5	3.950
E 10	7.700
E 15	11.450
E 20	15.200
E 25	18.950
E 30	22.700

ALLEGATO III

GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL, ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4 ED I MEDICINALI.

1. *Prodotti venduti in contenitori metallici.*

Volume della fase liquida (in ml)	Capacità in ml del contenitore con	
	gas propulsore liquido	a) (*) b) (**)
25	40	47
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1.000
750	1.000	—

(*) Gas propulsore compresso.
(**) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2.

2. *Prodotti venduti in contenitori di vetro o di plastica trasparente o non trasparente* (volume in ml della fase liquida).
25-50-75-100-125-150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. 392.

Concessione di amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace, commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delega n. 242 del 23 maggio 1980 per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, nella quale, all'art. 6 è prevista delegazione dei poteri al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa e in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — LAGORIO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Os-Eparina » 20 compresse, della ditta Laboratori farmaco-biologici Borromeo S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6096/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 31 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 11624 la specialità medicinale denominata « Os-Esparina » 20 compresse, a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Borromeo S.r.l., con sede in Milano, via Mac Mahon n. 45, codice fiscale 01567900152, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta stessa in data 7 febbraio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Os-Eparina » 20 compresse, registrata in data 31 ottobre 1956 al n. 11624, a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Borromeo S.r.l., con sede in Milano, via Mac Mahon n. 45, codice fiscale 01567900152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6698)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ergoval », nella confezione da 20 confetti, della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6116/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 10 novembre 1956, 20 giugno 1959 e 26 gennaio 1961, con i quali venne registrata al n. 11818 la specialità medicinale denominata « Ergoval », nella confezione da 20 confetti, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, via Cervino n. 68, ora con sede e domicilio fiscale in corso Venezia n. 10, codice fiscale 00527280010, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta stessa in data 25 gennaio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ergoval », nella confezione da 20 confetti, registrata al n. 11818 in data 10 novembre 1956, 20 giugno 1959 e 26 gennaio 1961, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00527280010, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6894)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1980, emessi per lire 2.000 miliardi in applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 647.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 505673/66-AQ-1, in data 15 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1980, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 330, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1980, rimborsabili il 1° marzo 1982, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,35 % per un importo nominale di lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 15 febbraio 1980, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 2.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 505673/66-AQ-1 del 15 febbraio 1980, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 agosto ed il 24 febbraio di ogni anno, con inizio dal 27 agosto 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° marzo 1982 - Legge 24 dicembre 1979, n. 647 », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per il rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispon-

denza della Banca medesima e delle Aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 600.000.000, pari allo 0,03% sul valore nominale di lire 2.000 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 15 febbraio 1980, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 300.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 208

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Duosan », nella confezione da 40 capsule, della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca numero 6117/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 aprile 1959, con il quale venne registrata al n. 14971 la specialità medicinale denominata « Neo-Duosan », nella confezione da 40 capsule, a nome della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., codice fiscale 00399800580, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta in data 23 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neo-Duosan », nella confezione da 40 capsule, registrata al n. 14971 in data 6 aprile 1959, a nome della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., codice fiscale 00399800580, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6895)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di altoparlanti per impianti antifurto, di origine e provenienza Giappone, la ditta Unialarm, via dei Gracchi n. 30, Milano, ha

effettuato un pagamento anticipato di $ USA 10.919,73 di cui al mod. *B*-Import n. 4678717 rilasciato dalla sede di Milano della Banca Belinzaghi in data 4 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pontechiasso il 1° ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni ventotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/54878 del 7 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il suddetto ritardo è stato determinato da motivazioni meramente aziendali (scarsità di spazio nei magazzini), pertanto non valide ai fini dell'esonero dal rispetto delle norme valutarie in vigore;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 luglio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca Belinzaghi di Milano, nella misura del 5% di $ USA 10.919,73, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7147)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Michele Tavella, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'acquisto, con destinazione a provvista di bordo, di 850 cartoni di latte evaporato, di origine e provenienza Olanda, la ditta Michele Tavella, ha effettuato un pagamento anticipato di H.Fl. 22.950 di cui al mod. *B*-Import n. 4340270, rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova ed Imperia il 4 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fideiussione di cui in premessa;

Considerato che l'introduzione in deposito franco è stata effettuata il 29 settembre 1975, con un ritardo, quindi, di cinquantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491642 del 17 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la mancata osservanza dei termini, secondo quanto dichiarato dalla ditta, sarebbe stata determinata dal tardivo arrivo della merce;

Considerato che detta merce, come da lettera di vettura, risulta giunta a destino fin dal 22 aprile 1975 — cioè in data precedente al regolamento anticipato — e che la ditta, benché sollecitata dall'Ufficio italiano dei cambi, non ha ritenuto di produrre idonea documentazione, per cui tale giustificazione comunque non può essere considerata idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126 citata, l'imputabilità del ritardato adempimento alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Michele Tavella, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, nella misura del 5% di H.Fl. 22.950, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7148)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di varie partite di bambole ed altri giocattoli (vv.dd. 97.02 - 97.03), di origine e provenienza Hong Kong, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 17.592,40 di cui al mod. *B*-Import n. 5825251 rilasciato dalla Banca popolare di Intra in data 21 settembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Arona nei termini per merce del valore di $ 1.811 e per la rimanenza, per un importo di $ 15.781,40, il 6 gennaio 1978 con un ritardo, quindi di giorni quarantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che, secondo l'interessata, il ritardo sarebbe stato determinato da scioperi dei lavoratori portuali e delle compagnie di trasporto che avrebbero coinvolto anche i dipendenti dell'azienda per cui, conseguentemente, si sarebbero accumulate scorte in eccesso nei magazzini aziendali che inducevano la ditta a dare la precedenza nello sdoganamento a merci di più facile assorbimento da parte del mercato nazionale;

Considerato che dagli atti si rileva che l'intera partita di merce è stata allibrata dalla dogana il 19 aprile 1977, cioè circa cinque mesi prima del pagamento anticipato e che gli scioperi cennati non sono stati in alcun modo provati;

Considerato, pertanto, che tali fatti, così come motivato dall'interessata con istanza del 22 febbraio 1978, non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della parziale ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., mediante fidejussione della Banca popolare di Intra, nella misura del 5% di $ 15.781,40 parte del modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7149)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, in Roma, stabilimenti di Ancona e Falconara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e stabilimenti ad Ancona e Falconara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1979 al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7201)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga a cinquantaquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 31 marzo 1977, 1° luglio 1977, 14 gennaio 1978, 21 giugno 1978, 16 gennaio 1979, 26 giugno 1979 e 12 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, è prolungata a cinquantaquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ALBIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(7207)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti dell'ente ospedaliero « S. Andrea » di Massa Marittima.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 8 maggio 1980, con la quale l'ente ospedaliero « S. Andrea », di Massa Marittima, chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali posti in essere nei suoi confronti per il recupero del carico d'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, soprattassa ed interessi, per l'ammontare di L. 5.446.534, iscritto nei ruoli suppletivi di aprile 1978, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento del suddetto importo a causa dell'attuale indisponibilità di fondi, pur vantando crediti nei confronti dello Stato;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Grosseto ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto, trattandosi di ente morale di diritto pubblico che svolge un importante servizio di assistenza sanitaria, sussiste la necessità di garantire lo svolgimento del servizio stesso;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti dell'ente ospedaliero « S. Andrea » di Massa Marittima, per il recupero del carico di L. 5.446.534, sono sospesi per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Grosseto, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal predetto ospedale ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi sui beni immobili e strumentali del menzionato ente ospedaliero.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7176)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.
Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla « Unione sportiva Avellino », in Avellino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;
Vista l'istanza in data 5 giugno 1980, con la quale la S.p.a. Unione sportiva Avellino chiede la rateazione del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte), soprattassa ed interessi, ammontante a L. 299.385.000 (residuo del maggior importo di L. 364.236.000), iscritto in ruoli speciali posti in riscossione alle scadenze di febbraio e di aprile 1980, adducendo di trovarsi attualmente nella impossibilità di corrispondere in unica soluzione il predetto importo senza dover definitivamente interrompere la propria attività;
Ritenuto che l'intendenza di finanza di Avellino ha espresso, con nota n. 6946 del 9 giugno 1980, parere favorevole alla concessione della rateazione, in modo da consentire alla suddetta società di concretizzare le attività conseguibili con la campagna di acquisti e vendita dei calciatori e soprattutto con la campagna vendita degli abbonamenti di accesso allo stadio per il prossimo torneo calcistico di serie A;
Considerato che la richiesta rientra nella previsione del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il residuo importo di L. 299.385.000 dovuto dalla S.p.a. Unione sportiva Avellino è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.
L'intendenza di finanza di Avellino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7177)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967.
Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;
Considerato che per l'importazione di una partita di 250 cartoni contenenti giocattoli (v.d. 97.07), di origine e provenienza Taiwan, la ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, ha effettuato un pagamento di $ 13.050 di cui al mod. *B*-Import n. 4615464, rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Novara in data 15 gennaio 1975;
Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;
Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 19 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni cinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;
Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;
Ritenuto che da tale esame emerge che, secondo quando dichiarato dall'interessata, il ritardo sarebbe stato determinato da scioperi nazionali nei quali sarebbero stati coinvolti anche i dipendenti dell'azienda e che da tale circostanza avrebbe determinato un eccesso di scorte nei magazzini dell'operatore per cui questo ultimo avrebbe dato la precedenza nello sdoganamento a merci per le quali esisteva un più rapido assorbimento da parte del mercato nazionale;
Considerato che detti scioperi non sono stati in alcun modo provati e che l'eccedenza di merce nei magazzini, essendo motivazione meramente aziendale, non può essere considerata idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Novara, nella misura del 5% di $ 13.050, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7151)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno e all'esterno della Raffineria mediterranea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Milazzo la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti all'interno ed all'esterno della raffineria mediterranea addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri, sospesi dal 4 febbraio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1980 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno e all'esterno della raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7204)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini e Gambarova, in Tezze di Piave.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967.

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 250 balle di filati di cocco, di origine e provenienza India, la ditta Giacomini e Gambarova di Tezze di Pieve, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 9.388,13 di cui al mod. *B*-Import n. 7041134 rilasciato dalla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana in data 2 febbraio 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia l'11 luglio 1978 con ritardo, quindi, di giorni novantanove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840768 del 2 maggio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il ritardo è stato determinato dalla mancanza di spazio nei magazzini aziendali, stante la stagionalità del prodotto importato, risultante giunto a destino ancor prima del pagamento anticipato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati dall'interessata con istanza del 13 febbraio 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini e Gambarova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, nella misura del 5% di Lgs 9.388,13, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7152)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo straordinario dovute dalla S.r.l. Lepore e C., in Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 17 aprile 1980, con la quale la S.r.l. Lepore e C., con sede in Benevento, chiede una rateazione dei tributi diretti erariali (IRPEF e ILOR) e dei relativi interessi e soprattasse, per complessive lire 5.232.840, iscritti a suo nome nel ruolo straordinario posto in riscossione alla scadenza di febbraio 1980, adducendo che, a seguito del provvedimento con il quale il tribunale di Benevento, in data 29 gennaio 1980, ha dichiarato chiusa nei suoi confronti la procedura di amministrazione controllata, è venuta a mancare la causa che aveva determinato, a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'iscrizione dei tributi in questione nel ruolo straordinario e che la dilazione faciliterebbe l'assolvimento della predetta obbligazione tributaria;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Benevento ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della menzionata società, precisando che allo stato non sussiste fondato pericolo di perdita del credito in questione;

Considerato che la richiesta in esame rientra nella previsione del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

L'importo di L. 5.232.840, dovuto dalla S.r.l. Lepore e C., è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Benevento è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7178)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvador Corrado, in S. Martino di Colle Umberto.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967.

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di formaggio (v.d. 04.04), di origine e provenienza Argentina, la ditta Salvador Corrado di S. Martino di Colle Umberto, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 29.850 di cui al mod. *B*-Import n. 6034077 rilasciato dalla Banca Popolare di Novara in data 30 dicembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta — limitatamente a merce per dollari 8.065,50 — sono state accettate dalla dogana di Pordenone il 7 e 30 giugno 1977 con ritardi, quindi, di novantotto e centoventuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione mentre per il rimanente importo nei termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840048 del 13 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo sarebbe stato determinato da difficoltà di collocazione del prodotto sul mercato nazionale, causa la scadente qualità, a fronte della quale era insorta una controversia conclusasi il 1° aprile 1977 con la concessione di un abbuono a favore della ditta italiana;

Considerato che le asserite difficoltà di mercato non possono essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della parziale ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura meramente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvador Corrado, mediante fidejussione della Banca Popolare di Novara, nella misura del 5% di $ 8.065,50, parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7150)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la ledibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopor - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978, 13 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 3 luglio 1979, 9 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 20 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7208)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, in Olgiate Olona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a, Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese);

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1980, 29 maggio 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 24 maggio 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del pagamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7202)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma, è prolungata al 1° giugno 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7200)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano, in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la deliberta del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 22 giugno 1979, 18 ottobre 1979, 11 febbraio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto al 1° ottobre 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(7209)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1 settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979 e 6 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(7206)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lametia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1979, 9 giugno 1979, 11 giugno 1979, 12 giugno 1979, 13 giugno 1979, 12 ottobre 1979, 13 ottobre 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necesità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7203)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria, Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1 settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979 e 6 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7205)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichirata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978, 10 ottobre 1978 20 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 7 agosto 1979, 12 ottobre 1979, 21 gennaio 1980 e 7 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7210)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, stabilimento di Milano, via Silva n. 36.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal in liquidazione con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1979 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territotriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7306)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimenti di Giovinazzo (Bari);

Visti i decreti ministeriali 9 gennaio 1980, 7 marzo 1980, 3 aprile 1980 e 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 marzo 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimenti di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7307)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1716/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che dispone per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera svedese.

Regolamento (CEE) n. 1717/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, che dispone per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 1718/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che dispone per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faerøer.

Regolamento (CEE) n. 1719/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che dispone per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1720/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che dispone alcune misure per il 1980 in materia di conservazione e di gestione delle risorse di pesca comuni al largo della costa occidentale della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera canadese o noleggiate da società registrate in Canada.

Pubblicati nel n. L 168 *del* 1° *luglio* 1980.

(161/C)

Regolamento (CEE) n. 1721/80 della commissione, del 1° luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1722/80 della Commissione, del 1° luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1723/80 della Commisisone, del 27 giugno 1980, che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 169 *del* 2 *luglio* 1980.

(162/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 6 giugno 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Fides a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 26 ottobre 1963, rep. n. 12169, reg. soc. n. 5081;

2) società cooperativa edilizia Loredana a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 10 agosto 1964, rep. n. 14154, reg. soc. n. 5319;

3) società cooperativa San Nicola a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 12 novembre 1963, rep. n. 12889, reg. soc. n. 5080;

4) società cooperativa edilizia Buona Speranza a r.l., in Bari, costituita per rogito Pecchioli in data 17 settembre 1962, rep. n. 39787/1927, reg. soc. n. 4953;

5) società cooperativa edilizia Melo di Bari a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 10 dicembre 1963, rep. n. 12662, reg. soc. n. 5137;

6) società cooperativa edilizia Nuova Ellas a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 5 febbraio 1964, rep. n. 13132, reg. soc. n. 5202;

7) società cooperativa edilizia San Valentino Bello a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 14 febbraio 1964, rep. n. 13169, reg. soc. n. 5201;

8) società cooperativa edilizia Fulgor a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 8 gennaio 1964, reg. soc. n. 5139;

9) società cooperativa edilizia San Romano a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 7 marzo 1964, reg. soc. n. 5204;

10) società cooperativa edilizia S. Eufemia seconda a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 14 febbraio 1964, rep. n. 13170, reg. soc. n. 5199;

11) società cooperativa edilizia Adria a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 30 ottobre 1963, rep. n. 12209, reg. soc. n. 5076;

12) società cooperativa edilizia Esperia tre a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 21 ottobre 1963, rep. n. 12091, reg. soc. n. 5083;

13) società cooperativa edilizia Santa Fara a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 12 novembre 1963, rep. n. 12390, reg. soc. n. 5078;

14) società cooperativa edilizia Spes et Bonum a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 30 ottobre 1963, rep. n. 12210, reg. soc. n. 5084;

15) società cooperativa edilizia Alba a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 30 ottobre 1963, rep. n. 12208, reg. soc. n. 5077;

16) società cooperativa edilizia Enotria a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 26 ottobre 1963, rep. n. 12170, reg. soc. n. 5082;

17) società cooperativa edilizia Alme Sol a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 21 dicembre 1963, rep. n. 12755, reg. soc. n. 5138;

18) società cooperativa edilizia Peucezia a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 25 novembre 1963, rep. n. 12501, reg. soc. n. 5141;

19) società cooperativa edilizia Ausonia a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 21 ottobre 1963, rep. n. 12089, reg. soc. n. 5079;

20) società cooperativa edilizia Eguaria 6ª a r.l., in Bari costituita per rogito De Propris in data 2 dicembre 1963, rep. n. 23781, reg. soc. n. 5142;

21) società cooperativa edilizia Gioacchino Murat a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 6 novembre 1963, rep. n. 12325, reg. soc. n. 5075;

22) società cooperativa edilizia San Felice Prima a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 25 febbraio 1964, rep. n. 13228, reg. soc. n. 5200;

23) società cooperativa edilizia Odegitria a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 10 dicembre 1963, rep. n. 12663, reg. soc. n. 5136;

24) società cooperativa edilizia Iris a r.l., in Torino, costituita per rogito Mazzucco in data 10 dicembre 1974, rep. n. 4514, reg. soc. n. 185/75;

25) società cooperativa edilizia Helios a r.l., in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 13 novembre 1970, rep. n. 7887, reg. soc. n. 1206/70;

26) società cooperativa edilizia Laura a r.l., in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 13 novembre 1970, rep. n. 7890, reg. soc. n. 1208/70;

27) società cooperativa edilizia Domus Radiosa a r.l., in Torino, costituita per rogito Baglio in data 12 gennaio 1976, rep. n. 34688, reg. soc. n. 305/76;

28) società cooperativa edilizia Sangopo a r.l., in Torino, costituita per rogito Marocco in data 30 maggio 1975, rep. n. 30256, reg. soc. n. 985/75;

29) società cooperativa edilizia Eridania 75 a r.l., in Carignano (Torino), costituita per rogito Revigliono in data 5 giugno 1975, rep. n. 16731, reg. soc. n. 1233/75;

30) società cooperativa edilizia Castellana soc. coop. edile a r.l. in Carignano (Torino), costituita per rogito in data 14 febbraio 1974, rep. n. 23202, reg. soc. n. 690/74;

31) società cooperativa edilizia Il Gabbiano a r.l., in Ciriè (Torino), costituita per rogito Ferraguto in data 13 giugno 1973, rep. n. 45420, reg. soc. n. 1189/73;

32) società cooperativa edilizia Orione a r.l., in Favria (Torino), costituita per rogito Bruno Vincenzo in data 17 settembre 1974, rep. n. 3097, reg. soc. n. 1866/74;

33) società cooperativa edilizia La Favorita a r.l., in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 28 maggio 1972, rep. n. 2002, reg. soc. n. 667;

34) società cooperativa agricola Bassa Valle di Busa a r.l., in Villardora (Torino), costituita per rogito Insabella in data 26 gennaio 1964, rep. n. 1083, reg. soc. n. 224/64;

35) società cooperativa edilizia Sila a r.l., in Novara, costituita per rogito Mittino in data 9 febbraio 1975, rep. n. 2107, reg. soc. n. 4970;

36) società cooperativa di trasporto fra lavoratori Il Monterosa a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 28 gennaio 1974, rep. n. 29994, reg. soc. n. 6276;

37) società cooperativa edilizia 0171 Dipendenti Stipel a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Drago in data 12 marzo 1964, rep. n. 9679, reg. soc. n. 2269;

38) società cooperativa edilizia Santa Barbara a r.l., in Alba (Cuneo), costituita per rogito Toppino in data 3 novembre 1970, rep. n. 3260, reg. soc. n. 752;

39) società cooperativa edilizia Miramonti a r.l., in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Bonanno in data 3 giugno 1970, rep. n. 1260, reg. soc. n. 430;

40) società cooperativa edilizia Ziguli a r.l., in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito Portera in data 30 maggio 1974, rep. n. 22557, reg. soc. n. 686;

41) società cooperativa edilizia Concordia e Perseveranza - già Concordia a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Lignosi in data 19 novembre 1963, rep. n. 6781, reg. soc. n. 1756;

42) società cooperativa edilizia Parco Serapide a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Piccinni in data 18 aprile 1968, rep. n. 152412, reg. soc. n. 310;

43) società cooperativa edilizia Sannio Gardenia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 7 dicembre 1973, rep. n. 223/74, reg. soc. n. 1107;

44) società cooperativa edilizia Sannio Acacia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 4 gennaio 1974, rep. n. 287, reg. soc. n. 953;

45) società cooperativa edilizia Sole Nascente a r.l., in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 16 novembre 1964, rep. n. 33532, reg. soc. n. 1879;

46) società cooperativa edilizia Valmarana a r.l., in Misa (Venezia), costituita per rogito Tersiore in data 22 luglio 1974, rep. n. 14630, reg. soc. n. 11595;

47) società cooperativa edilizia Campedel a r.l., in Belluno, costituita per rogito Molinari Raimondi in data 29 dicembre 1972, rep. n. 13400, reg. soc. n. 1911;

48) società cooperativa edilizia Residence Pezzana a r.l., in Pezzana (Vercelli), costituita per rogito Barca in data 21 marzo 1975, rep. n. 46522, reg. soc. n. 2848;

49) società cooperativa edilizia Populetense I maggio a r.l., in Ponte nelle Alpi (Belluno), frazione Polpet, costituita per rogito Molinari Raimondi in data 17 gennaio 1974, rep. n. 18704, reg. soc. n. 2047.

(6947)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 30 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,70	832,70	832,6	832,70	832,75	—	832,80	832,70	832,70	832,70
Dollaro canadese	715,65	715,65	716,50	71 ,65	715,95	—	715,70	715,65	715,65	715.65
Marco germanico	472,45	472,45	472,75	472,45	472,55	—	472,45	472,45	472,45	472,45
Fiorino olandese	433,32	433,32	433,25	433,32	433,25	—	433,30	433,32	433,32	433,30
Franco belga	29,565	29,565	29,58	29,565	29,57	—	29,56	29,565	29,565	29,56
Franco francese	203,80	203,80	203,80	203,80	204 —	—	203,81	203,80	203,80	203,80
Lira sterlina	1971,40	1971,40	1974 —	1971,40	1972,75	—	1971,70	1971,40	1971,40	1971,40
Lira irlandese	1778 —	1778 —	1776 —	1778 —	1775,40	—	1775,50	1778 —	1778 —	—
Corona danese	152,95	152,95	153 —	152,95	152,95	—	152,92	152,95	152,95	152,95
Corona norvegese	171,70	171,70	171,7975	171,70	171,75	—	172,71	171,70	171,70	171,70
Corona svedese	201,24	201,24	201,25	201,24	201,25	—	201,25	201,24	201,24	201,20
Franco svizzero	512,35	512,35	512,55	512,35	512,75	—	512,50	512,35	512,35	512,35
Scellino austriaco	66,602	66,602	66,65	66,602	66,65	—	66,66	66,602	66,602	66,60
Escudo portoghese	16,89	16,89	16,95	16,89	11,64	—	17 —	16,89	16,89	16,89
Peseta spagnola	11,653	11,653	11,77	11,653	16,81	—	11,66	11,653	11,653	11,65
Yen giapponese	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	—	3,6810	3,68	3,68	3,68

Media dei titoli del 30 luglio 1980

Titolo		
Rendita 5 % 1935		66,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	87,300
» 5,50 % » »	1968-83	81,750
» 5,50 % » »	1969-84	81,375
» 6 % » »	1970-85	79,200
» 6 % » »	1971-86	77,250
» 6 % » »	1972-87	73 —
» 9 % » »	1975-90	75,600
» 9 % » »	1976-91	77,400
» 10 % » »	1977-92	85,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97		76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1978/80	99,800
» » » »	1-10-1978/80	99,700
» » » »	1- 3-1979/81	99 —
» » » »	1- 7-1979/81	99,100
» » » »	1-10-1979/81	98,050
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-12-1979-81	96,750
» » » »	1- 5-1979/82	98 —
» » » »	1- 7-1979/82	97,150
» » » »	1-10-1979/82	97,600
» » » »	1- 1-1980/82	98,700
» » » »	1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 %	1- 1-1981	97,625
» » Nov. 5,50 %	1- 4-1982	86,600
» » Pol. 12 %	1- 1-1982	95,650
» » » 12 %	1- 4-1982	94,825
» » » 12 %	1-10-1983	92,300
» » » 12 %	1- 1-1984	92,725
» » » 12 %	1- 4-1984	92,550
» » » 12 %	1-10-1984	92,550
» » » 12 %	1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,75
Dollaro canadese	715,675
Marco germanico	472,45
Fiorino olandese	433,31
Franco belga	29,562
Franco francese	203,805
Lira sterlina	1971,5 5
Lira irlandese	1776,75
Corona danese	152,935
Corona norvegese	171,71
Corona svedese	201,245
Franco svizzero	512,425
Scellino austriaco	66,631
Escudo portoghese	16,945
Peseta spagnola	11,656
Yen giapponese	3,68

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciati dalla facoltà di medicina veterinaria, diploma di laurea in scienze agrarie, scienze biologiche e scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(7227)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7226)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie infettive . . . . . . posti 1

istituto di medicina del lavoro . . . . . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica (per la cattedra di chimica biologica) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7230)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7228)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 5

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7225)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica . . . . posti 2
istituto di chimica biologica . . . . » 1
istituto di fisiologia generale . . . . . . » 1
istituto di genetica . . . . » 1
istituto di zoologia . . . . » 1
istituto di chimica analitica . . . . . . » 1
istituto di chimica fisica . . . . » 1
istituto di chimica generale ed inorganica . . » 1
istituto di chimica organica . . . . . . » 2
istituto di mineralogia . . . . » 2
cattedra di teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7229)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di tecnica bancaria e professionale, industriale e commerciale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7224)

Concorso a sessantotto posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Bari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7231)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Policlinico:

un posto di aiuto dell'istituto di tisiologia;
un posto di aiuto del servizio di microbiologia.

Ospedale civile:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Modena.

(2566/S)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorso ad un posto di primario di geriatria e lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di geriatria e lungodegenti (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(2584/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

due posti di assistente del servizio di emodialisi;

due posti di assistente del servizio d cardiologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo, (Reggio Calabria).

(2565/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(2548/S)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico traumatologo;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(2559/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su *carta legale e corredate dei documenti di rito*, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(2553/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informaizoni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(2554/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia patologica;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di medicina nucleare;

un posto di assistente di urologia addetto al servizio di emodialisi;

un posto di farmacista collaboratore per farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(2564/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione malattie infettive;

tre posti di assistente addetti al centro sociale per la fertilità e sterilità così suddivisi:

un endocrinologo con competenza andrologica;

un ginecologico;

un genetista;

un posto di assistente del centro sociale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie respiratorie;

un posto di assistente del centro sociale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari;

un posto di assistente del centro sociale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche;

un posto di assistente del centro sociale per la prevenzione, la diagnosi e la cura della sordità;

un posto di assistente del centro sociale per la cura degli stati disendocrini e dismetabolici di interesse dermatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(2560/S)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(2551/S)

OSPEDALE « A. ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda.

(2549/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di ostetrica e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(2563/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(2568/S)

OSPEDALE CIVILE DI LA MADDALENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di primario e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in La Maddalena (Sassari).

(2562/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. 6.

Provvidenze a favore dei comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto dei giorni 20 e 21 febbraio 1980 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'*8 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto nei giorni 20 e 21 febbraio 1980 sono estese le provvidenze previste dall'art. 1, lettera *b*) e art. 2 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980.

A tal fine sono stanziate le seguenti somme:

sull'art. 1, lettera *b*), lire 1.000 milioni;

sull'art. 2, primo comma, lire 3.000 milioni;

sull'art. 2, secondo comma, lire 500 milioni.

Art. 2.

Per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge si applicano le procedure di cui all'art. 1, primo comma, limitatamente all'indicato decreto, e comma quinto, e art. 2, comma terzo, della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980.

Art. 3.

All'onere di L. 4.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001102 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzabile nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 2141215 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione « Provvidenze a favore dei comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto del 20 e 21 febbraio 1980 », e con lo stanziamento di L. 4.500.000.000, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1979 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 31 marzo 1980

FERRARA

(5780)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1980, n. **22.**

Disciplina dell'insegnamento dello sci in Abruzzo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 29 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci in Abruzzo è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Rilascio della licenza

Il rilascio dellla licenza per l'esercizio dell'attività di maestro di sci — di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, e successive modificazioni — da parte dei comuni di residenza degli interessati, in forza dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è subordinato alla iscrizione del richiedente nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, previsto nel successivo art. 4.

Fermo restando quanto contemplato dalla vigente normativa in ordine alla vidimazione annuale e alla revoca della licenza di cui al precedente comma, la licenza medesima, alla scadenza di ogni triennio, è rinnovata, previa presentazione al comune, di domanda corredata:

1) di un certificato medico da cui risulti l'idoneità fisica a proseguire nell'insegnamento dello sci rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;

2) dell'attestazione della frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Disciplina dell'insegnamento

La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata, rispettivamente, per le discipline di fondo e per quelle alpine.

I maestri di sci abilitati per le sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 4.

Elenco regionale

E' istituito l'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci; a tale elenco sono iscritti, d'ufficio, separatamente per le discipline del fondo e per quelle alpine, coloro i quali abbiano superato gli esami di cui al successivo art. 5.

La compilazione e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal settore formazione professionale della giunta regionale.

Gli attestati relativi all'avvenuta iscrizione sono rilasciati dal dipendente regionale cui è affidata la responsabilità del competente ufficio o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Corsi per l'abilitazione

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, istituisce o promuove ogni anno un corso con i relativi esami per ciascuna delle discipline di cui al precedente art. 3.

Art. 6.
Prove di esame

Gli esami di cui al precedente art. 5 consistono in tre prove: una tecnico-pratica, una didattica e una teorica.

Le prove di esame sono espletate da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da:

1) il componente la giunta regionale preposto al settore formazione professionale o da un suo delegato, che la presiede;

2) tre maestri di sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno in quelle di fondo, scelti sulla base di elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni di maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale;

3) tre esperti, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno in quelle di fondo, scelti su un elenco di nominativi indicati dall'organo regionale della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), comprendente fra gli altri tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Abruzzo;

4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale;

5) tre esperti in attività culturali ed attività educative;

6) un medico esperto in medicina dello sport. Con le stesse modalità e con gli stessi criteri seguiti per i componenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), sono nominati altrettanti membri supplenti;

7) un rappresentante dell'organo regionale della F.I.S.I.

La commissione dura in carica un quinquennio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica e di quella didattica, la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per quelle di fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta:

a) dal componente la giunta regionale preposto al settore formazione professionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) da tre maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui al n. 2) del precedente secondo comma;

c) da un rappresentante dell'organo regionale della F.I.S.I.

La sottocommissione per il fondo è composta:

d) dal componente la giunta regionale preposto al settore formazione professionale o da un suo delegato, che la presiede;

e) da un maestro di sci specializzato nel fondo, di cui al n. 2) del precedente secondo comma;

f) dall'esperto nel fondo previsto al n. 3) del precedente secondo comma;

g) da un rappresentante dell'organo regionale della F.I.S.I.

Esercita le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni un dipendente regionale inserito in un livello non inferiore al settimo.

La commissione determina e rende noti:

a) il programma delle prove di esame;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

Il contenuto dei corsi e delle prove di esame è determinato in conformità alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).

Il programma e i criteri di valutazione devono essere resi noti almeno tre mesi prima dell'inizio dei corsi previsti dal precedente art. 5.

Art. 7.
Gettoni di presenza, indennità

Ai componenti la commissione di cui al precedente art. 6, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle spese di viaggio, i gettoni di presenza e le indennità di trasferta nelle misure previste dalla legislazione della regione Abruzzo vigente in materia.

Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, i componenti della commissione sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 8.
Ammissione ai corsi

Per essere ammessi ai corsi di abilitazione previsti dalla presente legge, occorre presentare domanda alla giunta regionale ed essere in possesso:

1) della cittadinanza italiana;

2) della licenza della scuola dell'obbligo;

3) dell'età minima di anni 18.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale di carattere pratico. Se l'esito è negativo, la prova non può essere ripetuta prima di un anno; se l'esito risulta positivo, qualora il candidato non superi gli esami finali, la prova non deve essere ripetuta per l'eventuale ammissione ai corsi successivi.

La prova è sostenuta davanti alla commissione ovvero alle sottocommissioni di cui al precedente art. 6, secondo la rispettiva competenza.

Si prescinde dalla prova per gli atleti che siano inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e del fondo e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.

Sono ammessi alla prova d'esame di didattica, per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica, per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova didattica.

Il mancato superamento della prova didattica o della prova teorica comporta la ripetizione, per una sola volta, di tali prove nella sessione immediatamente successiva.

Art. 9.
Corsi di aggiornamento

Ai fini del rinnovo della licenza alla scadenza di ogni triennio, i maestri di sci, per ciascuna disciplina, devono frequentare appositi corsi di aggiornamento istituiti o promossi ogni anno dalla giunta regionale.

In caso di comprovata impossibilità a frequentare i corsi di aggiornamento, per cause di forza maggiore il maestro di sci può frequentare il primo corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del corso e comunque per un periodo massimo di tre anni.

Art. 10.
Organizzazione e programmazione dei corsi

I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 9 sono inclusi nei programmi annuali previsti dall'ordinamento sulla formazione professionale della regione Abruzzo.

La giunta regionale, per l'attuazione dei corsi di cui al precedente comma, può avvalersi di enti ed organizzazioni qualificati, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

La frequenza dei corsi è gratuita.

Art. 11.
Tariffe

Le tariffe individuali e collettive, da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Abruzzo, sono determinate annualmente dall'organo competente in materia di controllo dei prezzi, sentite le organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale.

Tariffe professionali possono essere praticate per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale.

Art. 12.
Maestri di sci di altre regioni o di altri Stati

Per esercitare la professione in Abruzzo, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci, rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono

comunicare, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.

I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Abruzzo, devono munirsi del nulla-osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle pre-citate norme abilitanti.

L'esercizio della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero per un periodo non superiore ad un mese, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 13.

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, i maestri di sci residenti in Abruzzo, che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, rilasciata dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 4 e la licenza di cui al precedente art. 2, purché presentino domanda rispettivamente alla giunta regionale e al comune di residenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di certificato di idoneità tecnica allo insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni disciplina di cui al precedente art. 3.

Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci, organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, dopo aver partecipato a un corso di aggiornamento tecnico di un mese, organizzato dalla regione Abruzzo non oltre la stazione invernale 1980/81, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati per l'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 4 e la licenza di cui al precedente art. 2, purchè presentino domanda e l'attestato di frequenza entro i termini fissati dalla giunta regionale.

Art. 14.

Scuole di sci

Sono denominate «Scuole di sci» le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale, individuale o collettiva.

E' istituito presso la giunta regionale l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte solo quelle aventi le seguenti caratteristiche:

1) siano composte da almeno tre maestri di sci, compreso il direttore con funzioni di coordinatore;

2) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionali di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci;

3) garantiscano regole democratiche per la partecipazione effettiva di tutti i componenti;

4) s'impegnino a collaborare alle operazioni straordinarie di soccorso;

5) collaborino con le competenti autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dello sci nelle scuole e la preparazione sportiva dei giovani;

6) collaborino alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nelle stazioni in cui operano.

La giunta regionale, accertata la sussistenza delle caratteristiche di cui al precedente comma, iscrive le strutture, che ne facciano richiesta, nell'elenco regionale previsto dal presente articolo.

Art. 15.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della regione Abruzzo, l'attività di maestro di sci, sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di L. 50.000 e un massimo di lire 150.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è raddoppiato.

Qualora siano applicate tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 11 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di L. 50.000 ed un massimo di L. 150.000. In caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo della licenza.

La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'art. 12 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di L. 30.000 ed un massimo di L. 90.000.

La violazione di quanto contemplato nel secondo comma dell'art. 12 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L. 300.000.

Per l'uso della denominazione «Scuola di sci», da parte di organismi non iscritti nell'elenco regionale, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L. 900 000.

In caso di recidiva l'ammontare della pena è raddoppiato.

Art. 16.

Vigilanza

Alle violazioni previste dal precedente art. 15, si applicano le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706. I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri conseguenti all'applicazione del primo comma del precedente art. 7, concernente le spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 6 valutati in L. 1.000.000 per anno, trovano capienza, per il 1980, negli stanziamenti di bilancio di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. Negli esercizi successivi si fa fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli.

Agli oneri conseguenti all'applicazione del secondo e terzo comma del precedente art. 7, presuntivamente valutati in lire 500.000 per anno, si fa fronte, nel 1980, previa riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio. La partita n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo è ridotta di L. 500.000. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è istituito e iscritto al sett. 15 - tit. I - sez. X - categ. IV - destinazione programmatica 1 - natura giuridica 1 - il cap. 1541 denominato: «Oneri assicurativi per la commissione d'esame per l'insegnamento dello sci», con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 500.000. Negli esercizi successivi si fa fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli.

Art. 18.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 aprile 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1980, n. **23**.

Provvidenze in favore della S.p.a. Autolinee regionali pubbliche abruzzesi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 29 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dotare la S.p.a. Autolinee regionali pubbliche abruzzesi, con sede in Chieti, di nuovo parco rotabile da impiegare per il potenziamento delle linee, di trasporto pubblico di persone, rilevate e di quelle da rilevare da concessionari privati in sintonia con il piano di ristrutturazione del trasporto pubblico su gomma nel territorio regionale ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, la Regione autorizza la medesima Società a contrarre uno o più prestiti con un rimborso non eccedente i 7 anni. A tal fine la regione Abruzzo concede all'A.R.P.A. S.p.a. un contributo di lire 17,5 miliardi, da erogarsi in sette annualità, di lire 2,5 miliardi ciascuna, e da utilizzare per il servizio, sia pure parziale, dei prestiti contratti, eventualmente anche mediante cessione delle annualità medesime.

Art. 2.

In relazione a quanto previsto al precedente art. 1, la giunta regionale eroga la predetta somma di lire 2,5 miliardi — iscrivendola nel proprio bilancio per tutta la durata del prestito — in tempo utile per il rispetto da parte dell'A.R.P.A. S.p.a. delle scadenze contrattuali.

I prestiti saranno stipulati dall'A.R.P.A. su approvazione da parte della giunta regionale della relativa deliberazione del consiglio di amministrazione con allegato lo schema di contratto ed il piano di rimborso, previo procedimento istruttorio in merito da parte del settore trasporti della giunta stessa.

Art. 3.

E' fatto obbligo all'A.R.P.A. S.p.a. di destinare il provento dei prestiti di cui alla presente legge esclusivamente all'acquisto di autobus ed alla realizzazione di impianti fissi di intesa con il settore trasporti della giunta regionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) per ciascun esercizio finanziario e per sette anni consecutivi a partire dal 1980 — inizio dell'ammortamento del prestito — si provvede per l'anno 1980, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

La partita n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio 1980 è ridotta della corrispondente somma di L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 è istituito ed iscritto — nel settore 19, titolo II, sezione IX, categoria III, destinazione programmatica I, natura giuridica 1 — il cap. 1966 denominato: «Contributo per rimborso prestito contratto dalla A.R.P.A. S.p.a.» con lo stanziamento per competenza e per cassa di L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni).

Gli stanziamenti relativi agli anni 1981 e seguenti saranno iscritti nei pertinenti bilanci annuali e poliennali a venire.

Restano in ogni caso fermi i limiti complessivi di finanziamento destinati al settore trasporti individuati dai bilanci poliennali.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 aprile 1980

RICCIUTI

(5902)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802110)